FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO:

INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)

La C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco, in 3 distinti appelli:

- 1) respinge il ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di €7.500,00 inflitta alla reclamante;
- 2) respinge il ricorso proposto per il Sig. Roselli Giorgio;
- 3) respinge il ricorso proposto per il calciatore Fabbro Filippo.

Dispone l'addebito delle tasse reclamo per i ricorsi nn. 1), 2) e 3).

2) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FALCINELLI DIEGO SEGUITO GARA FOLIGNO/ANDRIA BAT DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falcinelli Diego. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

Ordinanza Istruttoria

- 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI PIETRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RAFFO NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONE CLAUDIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTESARDI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZACCARIA ALESSIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI DIO ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

- 8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOIO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MANISCALCO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 10) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAPA SALVATORE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- 11) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2011 INFLITTA AL SIG. RIZZO FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

Con riferimento ai ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 la Corte letti i ricorsi e la presentazione dei documenti probatori, ascoltato telefonicamente l'arbitro che ha confermato la veridicità della produzione (in particolare il resoconto Facebook), sospende in via cautelativa tutte le sanzioni irrogate ai reclamanti, sospende conseguentemente il giudizio ed ordina un supplemento di indagine alla Procura Federale in relazione al comportamento tenuto dai tesserati, dall'arbitro e dagli assistenti durante la gara oggetto dei ricorsi ed a seguito di essa.

Vengono trasmessi gli atti alla Procura alla quale viene richiesta una rapida indagine alla luce della gravità degli accadimenti.

Dispone che la presente ordinanza e la documentazione allegata ai ricorsi del Taranto vengano trasmessi all'A.I.A..

	IL PRESIDENTE
	IL I KESIDENTE
	Piero Sandulli

IL SEGRETARIO

Pubblicato in Roma il 25 febbraio 2011

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete